



COMUNE DI OSTIANO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 20/05/2022

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 20/05/2022 alle ore 18:30.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTI del mese di MAGGIO alle ore 18:30 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
POSIO CANZIO	S	STORTI DIEGO	S	CAVALLARI SIMONE	S
SBARRA RICCARDO	S	GALLI MICHELE	S		
POSIO NICOLA	S	FEROLDI LIVIA	S		
NAVA RICCARDO	S	LANFRANCHI LEONARDO	S		
MANFREDI BARBARA	N	ZORZA MARTA	S		
BONARDI FABIO	S	GIRELLI LUCA	N		
<i>TOTALE Presenti</i> 11		<i>TOTALE Assenti</i> 2			

Assenti Giustificati i signori:

MANFREDI BARBARA; GIRELLI LUCA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MOSTI ROSELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, DOTT. POSIO CANZIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

Il Sindaco spiega che sono state apportate importanti modifiche riguardanti soprattutto i rifiuti assimilabili e i rifiuti speciali. C'è stata una ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili dove il 73% è riconducibile alle utenze domestiche mentre il 27% è a carico delle utenze non domestiche.

Per quanto riguarda invece le scadenze per il pagamento della TARI sono così decise:

-30/06/2022

-31/08/2022

-31/10/2022

Sono state effettuate diverse simulazioni da dove è scaturito che una persona che vive da sola in un'abitazione da 100 mq ha un totale della tariffa che si riduce rispetto al 2021 mentre se nella stessa metratura si hanno più occupanti si passa da una spesa di 409 euro a 451 euro;

in un'abitazione di 80 mq con un occupante si passa da 104 euro a 105 euro, se invece gli occupanti sono 6 si avrà una spesa che passa da 390 euro a 435 euro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITI i vari interventi;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/2021, esecutiva;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15.02.2022, avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024 : Esame ed approvazione" ;
- la deliberazione della Giunta Comunale N. 30 del 29.03.2022, avente ad oggetto: "Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il comune di Ostiano, per il periodo 2022-2025, (art. 3 - tqrif, allegato "a" alla deliberazione Arera 15/2022/r/rif) in qualità di ente territorialmente competente"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14.04.2022, avente ad oggetto" TARI anno 2022: determinazioni modalità di riscossione e scadenze di versamento" con la quale, in attesa della approvazione del piano finanziario TARI anno 2022 e della conseguente determinazione delle tariffe Tari 2022 , si determinava di procedere alla riscossione TARI Anno 2022 con le seguenti modalità:

- 30 Giugno 2022 acconto del 35% calcolato sulle tariffe 2021

- 31 Agosto 2022 acconto del 35% calcolato sulle tariffe 2021

- 30 Novembre 2022 saldo/conguaglio dopo la determinazione delle tariffe 2022 (detratte le rate di acconto)

mediante riscossione tramite modelli F24 precompilati.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

RICHIAMATO, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013, che :

- al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- al comma 683 dispone che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

CONSIDERATO CHE il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 del Ministero dell'Interno ha previsto il differimento al 31 MAGGIO 2022 del termine per l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI;

VISTI anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione adottata in data odierna, con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2022 un costo complessivo di € 415.952,00, (al netto delle riduzioni di legge) di cui parte variabile pari a € 264.651,00 e parte fissa pari a € 151.301,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

CONSIDERATO che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Milano) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;

- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 14 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTO che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

VALUTATO comunque opportuno mantenere la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 14 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

TUTTO ciò premesso,

TENUTO CONTO che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

DATO ATTO che la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente

- 73 % a carico delle utenze domestiche;
- 27 % a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di rideterminare le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2022, nel seguente modo:

- 30 Giugno 2022 - 1^ rata o rata unica
- 31 Agosto 2022 - 2^ rata
- 31 Ottobre 2022 - 3^ rata

mediante riscossione tramite modelli F24 precompilati.

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1 147 e 147 - bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1 , 147, 147 bi, comma 1 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno e astenuti n.3 (Lanfranchi, Zorza, Cavallari) espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti

D E L I B E R A

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, come riportato nell'allegato prospetto (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche.
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
4. di rideterminare le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2022, nel seguente modo:
 - 30 Giugno 2022 - 1^ rata o rata unica
 - 31 Agosto 2022 - 2^ rata
 - 31 Ottobre 2022 - 3^ rata
5. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa.
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza nel provvedere

Con voti favorevoli n.8 , contrari nessuno e astenuti n.3 (Lanfranchi, Zorza, Cavallari) espressi per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

1. Tariffe della TASSA RIFIUTI (TARI) anno 2022:

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosella Mosti

1. UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile
1 componente	0,50	65,92
2 componenti	0,59	153,81
3 componenti	0,65	197,76
4 componenti	0,70	241,70
5 componenti	0,74	318,61
6 o più componenti	0,78	373,54

2. UTENZE NON DOMESTICHE

	Categorie di attività	Quota fissa €/mq/anno	Quota variabile €/mq/anno	Tot. tariffa €/mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,33	0,71	1,04
2	Campeggi, distributori carburanti	0,82	1,79	2,61
3	Stabilimenti balneari	0,60	1,34	1,94
4	Esposizioni, autosaloni	0,31	0,68	0,99
5	Alberghi con ristorante	1,32	2,90	4,22
6	Alberghi senza ristorante	0,87	1,92	2,79
7	Case di cura e riposo	0,97	2,14	3,11
8	Uffici e agenzie	1,15	2,55	3,70
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,59	1,31	1,90
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13	2,49	3,63
	- idem utenze giornaliere (aumento 100%)	0,0062	0,0137	0,0199
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,55	3,41	4,96
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,06	2,33	3,39
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,18	2,60	3,78
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,93	2,05	2,98
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,11	2,44	3,55
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,94	10,85	15,79
	- idem utenze giornaliere (aumento 100%)	0,027	0,060	0,087
17	Bar, caffè, pasticceria	3,71	8,16	11,87
	- idem utenze giornaliere (aumento 100%)	0,020	0,045	0,065
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,43	5,35	7,78
	- idem utenze giornaliere (aumento 100%)	0,013	0,029	0,043
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,57	3,44	5,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,19	13,60	19,79
	- idem utenze giornaliere (aumento 100%)	0,034	0,074	0,108
21	Discoteche, night club	1,06	2,34	3,40

COMUNE DI OSTIANO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **20**

Del **20/05/2022**

OGGETTO

TASSA RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 17/05/2022

Il Responsabile Di Area
F.to RAG. FEROLDI PALMIRA

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Visto di REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE

Data 17/05/2022

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to RAG. FEROLDI PALMIRA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 20/05/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT. POSIO CANZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La suestesa deliberazione:

Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano li

IL SEGRET. COM.LE

F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostiano li

IL Segret. Com.le

DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano li

IL SEGRET. COM.LE

F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA